

ALLEGATO 11

**CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**

## CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE

Il presente certificato è emesso in riferimento alle seguenti Polizze di Assicurazione: <barrare le polizze richieste per la specifica iniziativa:

X Polizza Responsabilità Civile verso terzi e dipendenti n. \_\_\_\_\_  
Compagnia \_\_\_\_\_

X Polizza Responsabilità Civile Prodotti n. \_\_\_\_\_ Compagnia \_\_\_\_\_>

affidente/i l'Appalto avente ad oggetto LA REALIZZAZIONE DI INSEDIAMENTI CON SOLUZIONI ABITATIVE IN EMERGENZA – S.A.E.3, stipulato da e/o nell'interesse di (inserire denominazione dell'Aggiudicatario \_\_\_\_\_) in conformità a quanto di seguito indicato.

### DEFINIZIONI

<b>SOCIETA'</b>	L'Impresa assicuratrice
<b>CONTRAENTE</b>	L'aggiudicatario dell'Appalto
<b>ASSICURATO</b>	L'aggiudicatario dell'appalto, i suoi Amministratori, dirigenti e dipendenti, nonché subfornitori e subappaltatori.
<b>AMMINISTRAZIONE ACQUIRENTE</b>	Amministrazione
<b>OGGETTO DELLA GARANZIA</b>	Il servizio, la fornitura o l'opera oggetto dell'Appalto

### CONDIZIONI GENERALI

#### Art. 1 Effetto e scadenza dell'Assicurazione

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del .....alle ore 24.00 del.....

#### Art. 2 Novero dei terzi

Si considera nel novero dei terzi L'Amministrazione acquirente, i suoi dipendenti, subappaltatori e loro dipendenti. In caso di sinistro, la società non potrà eccepire nei confronti di detti terzi, riserve o eccezioni con riguardo agli Artt. 1892 e 1893 del cc, fatti salvi i diritti di rivalsa della Società.

#### Art. 3 Trasmissione di denuncia dei sinistri

Qualora l'Amministrazione acquirente fosse chiamata a rispondere per evento dannoso ascrivibile per legge all'Assicurato, è data a questa la facoltà di trasmettere direttamente la denuncia di sinistro alla Società.

#### Art. 4 Modifiche contrattuale, inadempienze

Classificazione del documento: Consip Public

Accordo quadro multifornitore per la realizzazione di insediamenti con soluzioni abitative in emergenza – S.A.E.3 – ID 2549

Allegato 11 – Condizioni di assicurazione

La Società si impegna a dare avviso scritto all' Amministrazione Acquirente con raccomandata A.R. alla \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ oppure via PEC all'indirizzo PEC \_\_\_\_\_ entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, di ogni modifica contrattuale in senso peggiorativo delle clausole previste dal presente documento, nonché di ogni inadempienza del Contraente/Assicurato che possa comportare la non operatività della garanzia anche con specifico riguardo al mancato pagamento del premio ai sensi dell'Art. 1901 del cc.

## **GARANZIE ASSICURATIVE - LIMITI DI INDENNIZZO**

### **POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI**

#### **A) Sezione RCT**

##### **Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, anche per quanto svolto da persone di cui lo stesso deve rispondere, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose verificatisi in relazione all'attività oggetto dell'appalto (comprese le complementari, accessorie , connesse e collegate) svolta anche presso terzi .

##### **Art. 2 Massimale**

€ 3.000.000 per sinistro/anno

##### **Art. 3 Clausole aggiuntive**

La polizza dovrà richiamare le seguenti clausole aggiuntive:

- a) i danni a terzi conseguenziali e da interruzione di esercizio con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale di polizza;
- b) i danni a terzi da incendio delle cose di proprietà dell'Assicurato con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale di polizza;
- c) i danni a cose di terzi che si trovano nell'ambito dei lavori con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale di polizza
- d) Danni derivanti da attività di scavo e reinterro
- e) Danni derivanti da operazioni di carico e scarico
- f) Danni da inquinamento accidentale
  
- g) Responsabilità civile per fornitura di prodotti non fabbricati dall'Assicurato\*  
se la garanzia viene prestata in regime "*claims made*" necessario prevedere una garanzia postuma di 24 mesi dalla cessazione della polizza

#### **B) Sezione RCO**

**Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile per gli infortuni sofferti dai propri prestatori di lavoro.

**Art. 2 Massimali**

€ 3.000.000 per sinistro/anno con il massimo di € 2.500.000 per persona

**Art. 3 Prestatore di lavoro**

La definizione prevista dalla normativa in vigore al momento del sinistro

**POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE PRODOTTO****Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione al difetto delle merci e dei prodotti oggetto dell'appalto, consegnati trasferiti dall'Aggiudicatario a terzi.

**Art. 2 Massimali**

€ 3.000.000 per sinistro/anno

**Art. 3 Clausole aggiuntive**

a) Danni consequenziali e da interruzione del servizio con un limite minimo assicurato pari al 10% de massimale di polizza.

**Art. 4) Validità temporale**

Le garanzie prestate dalla presente polizza devono intendersi valide per i danni occorsi dalla data di inizio del servizio oggetto dell'appalto, purchè richiesti all'aggiudicatario entro due anni dal termine del servizio stesso

In caso di polizza con tacito rinnovo dovrà essere richiamata la seguente clausola:

Le garanzie prestate dalla presente polizza devono intendersi valide per i danni occorsi dalla data di inizio del servizio oggetto dell'appalto .Se alla scadenza della polizza la Società dovesse annullare o se si rifiutasse di rinnovare la polizza , così' come la Contraente si rifiutasse di rinnovare la polizza, e semprechè non sia stata stipulata una nuova polizza per le medesime garanzie; la Contraente avrà il diritto di avvalersi di un periodo di estensione della garanzia di 24 mesi dalla scadenza di polizza, durante il quale potrà essere notificata alla Società qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei confronti dell'Assicurato durante detto periodo, purchè tale richiesta sia conseguente ad un atto illecito professionale commesso prima di tale periodo di estensione.

N.B.

La polizza RC Prodotti dovrà' essere presentata unicamente qualora l'aggiudicatario rivesta nell'ambito dell'appalto di fornitura uno dei seguenti ruoli:

A) Produttore

B) fornitore/distributore di beni oggetto della fornitura sul quale secondo quanto previsto dal D.lgs. - Codice del consumo, possano ricadere le medesime responsabilità del produttore. Qualora ad esempio il fornitore/distributore rivesta anche la qualifica di produttore apponendo al bene un proprio marchio.

N.B Qualora non venga presentata la polizza RC Prodotti sarà necessario inserire nella polizza RCT/O di cui sopra la garanzia g)